

N. 566

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CURTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996**

---

Modifica della normativa afferente il commercio  
e l'utilizzazione di presidi sanitari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone delle modifiche alla normativa vigente, suggerite oltre che dall'esperienza anche dal buon senso. È noto che la legislazione italiana si presenta, anche al più dotato e più volenteroso dei cittadini, come una selva inestricabile, capace più di complicare la sua vita che di ordinarla e facilitarla.

È questo il caso delle norme che si intende correggere al fine di non tradurre il pur lodevole e puntiglioso intento del legislatore in occasione punitiva per i meno dotati o, semplicemente, per i «non addetti ai lavori».

Si è ritenuto utile proporre l'eliminazione del rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di presidi sanitari al fine di snellire *iter* burocratici defatiganti, costosi per la collettività ed improduttori effetti utili.

Infatti, i propositi che animavano all'origine detta normativa vanno rivisti in senso migliorativo, attesi gli scarsi risultati conseguiti. Altre potranno essere le strade normative da intraprendere all'interno di un quadro normativo organico di tutela della salute e dell'ambiente che non si limiti a vivere di semplici propositi ma che affronti i «mali» in radice.

Anche la soluzione limitativa dell'uso di *quiz* e di terminologie ci è parsa capace di offrire tutela adeguata al cittadino non particolarmente versato in certe materie ma, comunque, in grado di svolgere compiti d'uso dei presidi sanitari con correttezza e responsabilità, senza le complicazioni di frasari e terminologie incomprensibili ed intraducibili.

Infine, attesa la mancata elaborazione (desumibile dalla mancata divulgazione) dei dati statistici forniti al Sistema informativo agricolo nazionale, in esecuzione del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, (attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236), sin dal 1992, si è ritenuto utile ridurre gli evidenti sprechi (ed i sottesi costi) derivanti dal lavoro di raccolta e segnalazione di dati mai resi pubblici, anche se tale era il fine originario della norma corretta con la presente proposta.

Si fa affidamento, pertanto, in una larga condivisione delle correzioni proposte al fine di dare esito alle giuste attese degli operatori del settore sino ad oggi penalizzati senza logica (ed ancor meno giusta) motivazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è inserito il seguente:

«Il colloquio di cui al secondo comma non può comprendere, ai fini della verifica delle conoscenze possedute dai richiedenti l'autorizzazione, la proposizione di *quiz* e prove selettive aggiuntive, comunque strutturate, specie se comportanti terminologie specifiche».

2. Il quinto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, n. 424, è abrogato.

3. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, le parole: «dai distributori e dai venditori» sono soppresse.

